DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1992

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/391/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione dal 1991/1992 al 1992/1993, sia concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per l'industria di raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo; che tale aiuto è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco, per i quantitativi di zucchero importati e raffinati in Portogallo; che i quantitativi di zucchero greggio importati a prelievo ridotto sono quelli di cui all'articolo 303, primo comma dell'atto di adesione, nonché i quantitativi mancanti di cui al terzo comma di detto articolo e la cui importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima; che l'importo di tale contributo, anche se non si applica allo zucchero importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume di questo zucchero raffinato, resta determinante per i prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi;

considerando che l'importo del contributo di magazzinaggio, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1799/92 della Commissione [3] a 2,50 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo è identico a quello applicabile nella campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando tuttavia che si deve tenere conto per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dell'adattamento dell'aiuto in causa già intervenuto per la campagna di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni anteriori e successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9 paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, a 1,58 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.
[3] GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 80.